

**Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A),
criteri di accesso e destinatari****Obiettivi**

Gli obiettivi del R.I.A. sono così riassumibili:

- promuovere percorsi di recupero delle capacità residue di inserimento lavorativo in favore di persone in condizioni di fragilità e/o promuovere percorsi socializzanti, che aiutino a mantenere una dignità di vita altrimenti preclusa;
- sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con gli Enti del Terzo Settore al fine di permettere non solo inserimenti lavorativi di persone fragili, ma anche occasioni di socializzazione, di percorsi di sostegno all'abitare e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo.

Promotori

Gli enti capofila di Ambito territoriale collaborano in rete con i comuni all'interno dello stesso, il centro per l'impiego e le agenzie di lavoro accreditate, le agenzie formative, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e altri soggetti attivi nell'affrontare la marginalità secondo una logica non assistenzialistica ma che miri a valorizzare la persona e le sue potenzialità.

Per l'avvio della misura è prevista la costituzione di un coordinamento territoriale di cui il promotore è l'ente capofila.

Il capofila:

- verifica che tutti i comuni dell'Ambito aderiscano alla misura in materia di reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli avviando una collaborazione finalizzata all'approvazione di un piano operativo da parte dei rispettivi comitati dei sindaci di distretto a livello di ambito territoriale; Il comune che non intenda avvalersi della misura per questa annualità può rinunciare comunicando all'ente capofila la propria rinuncia; il budget verrà poi redistribuito all'interno dell'ambito;
- verifica la disponibilità da parte dei diversi soggetti che si occupano del tema, sia istituzionali che della società civile, di collaborare alla stesura del piano di cui sopra attivando processi di sensibilizzazione nelle realtà locali;
- presenta alla Regione, entro la scadenza prevista nell'atto di impegno, il piano operativo e ne verifica l'attuazione;

il comune capoluogo:

in virtù dell'esperienza acquisita nelle passate annualità, mette a disposizione dei nuovi enti capofila il proprio know how, le best practices acquisite ecc.. per assicurare un accompagnamento lineare nel passaggio dalla gestione dei comuni capoluogo a quella per Ambito. Si potranno quindi prevedere dei momenti di condivisione e formazione sulle esperienze messe in pratica nelle precedenti annualità.

Partner

Gli enti del Terzo Settore ed imprese profit:

- collaborano con il capofila alla stesura del piano operativo secondo le indicazioni e gli obiettivi indicati dalla Regione;
- partecipano alla costruzione di una rete e al coordinamento del programma R.I.A. contribuendo ad attivare processi di sensibilizzazione nelle realtà locali;
- contribuiscono a realizzare i progetti personalizzati in tutte le loro azioni e fasi divenendone i gestori operativi.

Azioni specifiche

Devono essere previste le seguenti azioni:

- attivazione di un tavolo permanente rappresentativo dei soggetti istituzionali e non, con competenze ed interesse nel mondo del lavoro, dello sviluppo economico e dell'occupazione (comuni, centri per l'impiego, enti ed agenzie di formazione, sindacati, associazioni imprenditoriali, cooperative sociali, centro di servizi volontariato, etc.);



2047a7c9



- ampliamento delle sinergie con altri progetti o interventi a favore dell'inclusione sociale e lavorativa delle fasce deboli;
- collaborazione con il Nucleo Operativo di Ambito (N.O.A.) per favorire una maggiore integrazione e gestione delle risorse e buone prassi locali all'interno dell'Ambito territoriale;
- ricerca di partner disposti a cofinanziare il progetto;
- realizzazione di attività formative e informative incluse anche attività di educazione al risparmio, tutoraggio, orientamento etc.

Destinatari

I destinatari del progetto R.I.A. sono persone e famiglie in carico ai servizi sociali, per le quali sia già attivo un progetto personalizzato di cui il R.I.A. può diventare un'azione complementare e/o per le quali venga concordato con il servizio sociale l'utilizzo della misura R.I.A. ad integrazione di altre progettualità in corso. Alla luce del D.L. n. 4 del 22/01/2019 convertito in Legge n. 26 del 28/03/2019 che istituisce il Reddito di Cittadinanza, la priorità nella selezione dei beneficiari verrà data alle persone o nuclei che non beneficiano di tale misura o che ne beneficiano in misura ridotta.

L'accesso è subordinato ai seguenti criteri generali:

R.I.A. di inserimento:

- la residenza nel comune in cui la persona o il nucleo familiare sono presi in carico;
- fanno eccezione al criterio della residenza in via sperimentale le persone vulnerabili quali: minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, senza dimora; deve trattarsi di situazioni di gravi marginalità già inserite in un percorso di inclusione sociale e che non trovino adeguate risposte attraverso i fondi appositamente dedicati;
- stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. n. 150/2015;
- l'adesione ad un progetto personalizzato di inserimento sociale e/o lavorativo.

R.I.A. di sostegno:

- la residenza nel comune in cui la persona o il nucleo familiare sono presi in carico;
- fanno eccezione al criterio della residenza in via sperimentale le persone vulnerabili quali: minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, senza dimora; deve trattarsi di situazioni di gravi marginalità già inserite in un percorso di inclusione sociale e che non trovino adeguate risposte attraverso i fondi appositamente dedicati;
- l'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale.

Inoltre i beneficiari delle due misure devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- invalidi civili;
- persone con patologie certificate da servizi pubblici che richiedono lunghi percorsi riabilitativi o di recupero;
- persone con disabilità psico-fisica ai sensi della L. n. 68/99;
- minori in situazioni di disagio sociale;
- giovani N.E.E.T. (not in education employment or training);
- donne vittime di violenza domestica/familiare;
- i genitori/coniugi separati che escono dal nucleo familiare;
- famiglie con un numero di figli minorenni superiori a 4;
- nuclei famigliari che beneficiano della misura ReI/RdC, quando non possibile intervenire direttamente con i fondi resi disponibili dal PON inclusione, dalla quota servizi del fondo povertà o altre misure correlate;
- per il R.I.A. di Sostegno: gli anziani oltre i 65 anni di età che versano in situazioni critiche o di difficoltà evidenziati e in carico agli uffici sociali del comune;
- nuclei famigliari in condizioni di emarginazione e vulnerabilità per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Descrizione degli obiettivi delle due singole misure, durata e importi:



2047a7c9



A. **R.I.A. di sostegno:** è rivolto a persone o famiglie, che si trovino in una situazione di disagio per le quali non sia facilmente prevedibile un'autonomia economica ed un inserimento lavorativo. In questo contesto il progetto individuale mira a favorire la socializzazione o risocializzazione della persona che comunque dimostri la volontà di impegnarsi in un percorso di attivazione.

Per questa tipologia di beneficiari si prevede l'erogazione di un contributo economico per un **massimo di 6 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi**. Una volta trascorso tale periodo il R.I.A. potrà essere rinnovato soltanto dopo che sia passato un mese di sospensione dalla data di cessazione del godimento dell'ultima prestazione.

Il contributo mensile non dovrà superare un importo pari a Euro 400,00.

B. **R.I.A. di inserimento:** è rivolto a persone o famiglie che si trovino in una situazione di disagio e di difficoltà temporanea nell'accesso ad una occupazione sia per cause soggettive che per mancanza di opportunità lavorative adeguate, nonostante la disponibilità e l'impegno nella ricerca oltre alla palese volontà di fronteggiare e superare la fase critica. La finalità è il superamento della situazione di disagio attraverso un progetto personalizzato di attivazione sociale e occupazionale.

Per questa tipologia di beneficiari si prevede l'erogazione di un contributo economico della durata massima di 12 mesi, corrispondente alla durata del progetto individualizzato che può comprendere l'orientamento lavorativo con la frequenza a corsi di formazione, il conseguimento di particolari abilitazioni e l'inserimento in un tirocinio lavorativo. L'obiettivo è il superamento di una situazione critica e la condivisione di un progetto che miri all'inserimento o reinserimento lavorativo.

Il contributo assegnato al beneficiario può arrivare sino ad un importo massimo mensile pari a Euro 800,00 se comprensivo delle spese di accompagnamento e tutoraggio.

Si specifica inoltre che il R.I.A. può essere ripetibile nelle annualità successive previa valutazione positiva da parte del servizio sociale comunale, ferma restando la non dipendenza dal contributo straordinario assegnato. Come già poc'anzi evidenziato e dando esecuzione a quanto previsto dal Piano Regionale per il contrasto alla povertà, gli enti competenti nella predisposizione dei progetti personalizzati tengono conto della complementarità del R.I.A. con altre misure tra cui il ReI e soprattutto con il RdC e a livello regionale con le misure quali le attività proposte dagli Empori della Solidarietà, il progetto DOM. Veneto, il progetto NAVE per le vittime di tratta e le politiche attive per il lavoro.

Tale misura inoltre non costituisce un trattamento di carattere assistenziale e quindi non rientra nel calcolo del reddito familiare in tutti i casi di prestazioni come ad esempio le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ect.

Tirocini R.I.A. di inserimento

Ai tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, si applicano le disposizioni regionali di cui alla DGR 1816 del 07.11.2017 e sue successive modifiche, disponendo che i soggetti beneficiari del R.I.A. di inserimento rientrino nelle "categorie particolari di persone svantaggiate" di cui al punto 13, art.1 dell'Allegato A della citata deliberazione. A ciò conseguono le seguenti espresse deroghe:

- limiti numerici (art.5 comma 6, punto 2 della DGR n. 1816/2017): per i tirocini attivati nell'ambito della presente delibera vanno osservati i seguenti limiti numerici da parte dei soggetti ospitanti:

- liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
- da 1 a 5 dipendenti 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
- da 6 a 20 dipendenti 2 tirocinanti +2 tirocinanti R.I.A.;
- da 21 dipendenti ed oltre, 10% tirocinanti + 10% tirocinanti R.I.A.;
- durata (art.7, comma 2, lettera b della DGR n. 1816/2017): fino a 9 mesi
- ripetibilità (art. 8 della DGR 1816/2017): si deroga al limite della ripetibilità di cui all'art. 8 della DGR n. 1816/2017;
- progetto formativo (art.12, comma 5 della DGR 1816/2017): è consentita l'attivazione di tirocini che prevedano lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici;
- indennità di partecipazione: (art. 14, comma 9 della DGR n. 1816/2017) è consentito derogare all'obbligo di corresponsione dell'indennità prevista dalla norma regionale, quando il tirocinio rientri



2047a7c9



all'interno del periodo in cui si sviluppa il progetto personalizzato, per il quale è già assicurata l'erogazione del contributo economico previsto per il R.I.A. di inserimento.

